



Comune di Macugnaga

COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

UFFICIO DEL SINDACO

Macugnaga, 25/07/2014, PG. n.

3600

Egr. Presidente dell' ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
delle Province di NOVARA
VERBANO - CUSIO - OSSOLA
28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10
PEC: architettinovaravco@archiworldpec.it

e, p.c.
agli Uffici comunali
SEDE

Oggetto: Concorso di idee, mediante procedura aperta, in forma anonima e in unica fase per l'acquisizione di una proposta ideativa volta alla riqualificazione dell'area di piazza Municipio.
Riscontro a Vs. pregiata del 21/07/2014, PG. 2014/923, qui ricevuta al PG.n. 3549 del 22/07/2014

A riscontro della Vs. comunicazione citata in epigrafe, si ritiene opportuno replicare nella modalità che segue.

Obiettivi del concorso:

Occorre considerare che l'art. 108 del D.Lgs. n. 163/2006, rubricato "Concorso di idee", al comma 3 prevede espressamente che: *"Il concorrente predispose la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare..."* mentre al successivo comma 6 prevede *"La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare."*

Il bando non prevede tale facoltà, coerentemente anche con quanto rinvenuto dalle linee guida per LA REDAZIONE DI BANDI DI CONCORSO DI ARCHITETTURA (pubblicate ad esempio sui siti informatici dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano e Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna) ove si afferma che il concorso di idee "Di norma non produce incarico professionale anche se va tutelata l'idea" e coinvolto il progettista vincitore in caso di utilizzo futuro anche parziale delle proposte da questo formulate"; in tal senso il bando al punto VI.2, lett. m) prevede "Per i successivi livelli di progettazione, che potranno anche essere limitati a lotti autonomi e funzionali facenti parte dell'oggetto del Concorso, il loro conferimento, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 90 c. 1 lett. a) del D. Lgs. vo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. <Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture> per l'affidamento all'interno dell'Ente, avverrà mediante di un appalto di servizi di progettazione, ai sensi dell'art.91 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., a cui, se in possesso dei requisiti, potranno partecipare anche i vincitori del Concorso"

Condizioni di partecipazione:

nel DPP allegato agli atti del concorso, si evince che:

"L'area interessata dall'iniziativa è attualmente configurata come un ampio spazio pubblico senza particolari qualità architettoniche ed ambientali. La parte più prossima al Municipio è riservata all'uso pedonale, ed è arredata con semplici e panchine disposte – nel periodo estivo – intorno ad una vasca/fontana centrale di forma ovoidale. La restante parte dell'area – la più rilevante in termini di superficie – è invece adibita a parcheggio di uso pubblico e parzialmente occupata dalla viabilità stradale comunale"

[...]

- quanto alla tutela dei beni culturali: l'appartenenza del bene pubblico alle disposizioni della parte II del d.lgs 42/2004;

- quanto alla tutela del paesaggio: l'inclusione del bene tra quelli elencati nella parte III del D.LGS 42/2004, per effetto del D.M. 01/08/1985 - D.M. 23/06/1951 - D.M. 30/06/1954 e delle disposizioni previste dal punto c) dell'art.142 del d.lgs 42/2004;

[...]

In particolare, quanto alla parte II del d.lgs 42/2004, si precisa che:

Il comune di Macugnaga ha recentemente avviato, con il competente Ministero, la procedura di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., di tutti i beni immobili con più di settant'anni di proprietà dell'Ente, e quindi anche della piazza oggetto di concorso. Sino alla conclusione del procedimento di verifica i medesimi immobili restano assoggettati alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. Ove, a seguito della predetta verifica, non sia riscontrata la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dell'immobile lo stesso sarà conseguentemente escluso dall'applicazione della medesima parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

L'affermazione che il bene sia sottoposto alle procedure della parte II del d.lgs 42/2004 non significa automaticamente che il bene sia vincolato, ma semplicemente che sino alla conclusione del procedimento di verifica, si applicano le predette disposizioni unicamente in virtù dell'appartenenza del bene alle fattispecie riconducibili al comma 1, art.10 del d.lgs 42/2004, e alla data di esecuzione del bene stesso, e non sicuramente per la presenza di edifici oggetto di intervento, come anche indicato nel DPP, che possano ricondursi al concetto di beni vincolati o di rilevante carattere artistico.

[...]

nel DPP allegato agli atti del concorso, si evince inoltre che:

L'obiettivo della proposta ideativa sarà pertanto quello di:

- Prevedere un'attività di riordino, riorganizzazione e ottimizzazione degli accessi gravitanti sulla piazza, valorizzandone i punti forza attraverso un sistema organico per funzioni distinte che organizzi la scena urbana, i movimenti veicolari, pedonali e ciclabili, che migliori l'uso e l'accesso alle attrezzature e strutture esistenti. Si privilegeranno quelle proposte in grado di collegare idealmente e funzionalmente la Piazza con soluzioni in grado di temperare le diverse peculiarità dei contesti circostanti; parimenti saranno valutate le proposte in grado di migliorare la qualità dell'area e delle relazioni con le architetture limitrofe.

- Valorizzare le qualità ambientali presenti, il panorama percepibile dalla Piazza stessa, enfatizzare, architettonicamente ed urbanisticamente, gli aspetti "storico-artistico, conservativi-culturali" e le tradizioni Walser che caratterizzano la comunità di Macugnaga, valorizzare le capacità di aggregazione e comunicazione assegnate allo spazio urbano, realizzare un ambiente accogliente, ecosostenibile e pregevole dal punto di vista paesaggistico e della fruibilità.

- Creare e valorizzare gli spazi aperti, gli ambiti di qualità paesaggistica e ambientale, come le montagne e i torrenti, mediante interventi di rinaturalizzazione, piantumazioni di fasce alberate, ma anche con la definizione di percorsi e di piste ciclabili per una migliore fruizione delle qualità esistenti, mediante soluzioni funzionali volte alla localizzazione delle aree pedonali il più possibile fruibili e identitarie, nel rispetto del valore storico e architettonico del luogo.

- Prevedere una polifunzionalità dell'area in relazione all'ipotesi di organizzazione di eventi e manifestazioni locali, valorizzazione dei collegamenti pedonali esistenti, le aree funzionali allo svago, alla lettura, al riposo, e alla percezione visiva del paesaggio, e la schermatura del traffico veicolare.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1965/2011, ha osservato, accogliendo il ricorso dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara, che : *“Con l'impugnato bando il comune di ha indetto una gara, che non aveva ad oggetto opere di rilevante carattere artistico o il restauro e il ripristino di edifici vincolati, ma che riguardava la riqualificazione e il recupero funzionale delle vie, della piazza e delle aree attigue del centro storico. Dalla relazione illustrativa del bando emerge chiaramente che la riqualificazione del centro storico includeva una serie di aspetti del tutto estranei rispetto alle competenze che l'art. 52 riserva agli architetti. E' stato richiesto di “riorganizzare gli spazi pubblici, l'accessibilità e la viabilità di collegamento e di interscambio (veicolare e pedonale), la sistemazione delle pavimentazioni, l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano di tutta l'area interessata”. Si tratta di una vasta attività di risistemazione del centro storico, che non attiene a opere di rilevante carattere artistico o al restauro di edifici vincolati, in quanto, la presenza nell'area di immobili assoggettati a vincolo o il riferimento a piazza dei Martiri come “salotto della città” sono elementi inadatti a mutare natura ad una attività, che rientra nelle competenze anche degli ingegneri, come desumibile dalla lettura delle linee guida della richiamata relazione illustrativa del bando. Deve, quindi, ritenersi l'illegittimità della limitazione agli architetti della partecipazione al bando di gara indetto dal comune di Oleggio, che va pertanto annullato, con assorbimento di ogni altra questione inerente la disapplicazione dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925, che non assume qui rilevanza”.*

A fortiori si evidenzia inoltre che la piazza, che sarà oggetto della risistemazione posta a base del concorso di idee bandito, non è localizzata nemmeno nel perimetro del Centro Storico, a differenza delle fattispecie scrutinate dal Consiglio di Stato nel 2011 .

Occorre inoltre ribadire che il concorso di idee, potrebbe richiedere il necessario intervento dell'architetto il quale , secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sentenza n. 5239/06), è soggetto titolato a gestire ed effettuare “ le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico”, prevalentemente in relazione alle fasi successive ed eventuali, nella misura in cui rilevi la applicabilità del suddetto art. 52 del Regio Decreto del 1925.

Infatti la disposizione di cui all'art. 108 del Codice Appalti, contempla, salvaguardando le specifiche competenze professionali richieste dalla natura degli interventi previsti , l'affidamento della realizzazione dei successivi livelli di progettazione ad altri professionisti all'uopo titolati e competenti.

Pertanto appare remota, alla luce delle suesposte considerazioni, ogni tipo di compressione del mercato.

Giova considerare che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 2014 , da Voi citata abbia ad oggetto controversie insorte in ordine alla legittimità di determinazioni amministrative consistite essenzialmente nell'escludere professionisti italiani appartenenti alla categoria degli ingegneri dal conferimento in Italia di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su edifici di interesse storico-artistico.

Appare di palese evidenza, sulla scorta di quanto sopra dettagliato , che non si è in presenza di opere di rilevante carattere artistico o che contemplino il restauro e il ripristino di edifici vincolati, ma la mera riqualificazione e il recupero funzionale delle vie e della piazza.

Dal DPP del bando emerge che la riqualificazione della piazza include una serie di aspetti del tutto estranei rispetto alle competenze che l'art. 52 riserva agli architetti, e che non contempla, stante il carattere meramente ideativo dello stesso, il necessario intervento esclusivo dei soli architetti poiché si verte in una situazione di fatto e di diritto radicalmente diversa dalle attività contemplate e riservate , ai sensi dell'art. 52 R.D. 2537/1925, ai predetti professionisti.

Pertanto appare remota, alla luce delle suesposte considerazioni, ogni tipo di compressione del mercato.

sotto il profilo dell' opportunità di revocare il suddetto bando, si rammenta il carattere assolutamente discrezionale del potere di autotutela, che va comunque valutato alla luce delle ragioni di opportunità che giustificano la conservazione del bando.

In punto di opportunità e garanzia del migliore interesse per la collettività di Macugnaga, si formulano le seguenti considerazioni:

-Pur con tutte le ristrettezze economiche che hanno le P.A., ed in particolare Macugnaga, si è pensato ad uno strumento che potesse fornire varie proposte con vantaggi per i progettisti, per lo meno in termini "pubblicitari", in quanto è volontà dell' Amministrazione esporre pubblicamente tutti i progetti, durante un periodo di elevato afflusso turistico;

-Non si ritiene opportuno replicare a considerazioni di carattere generale sulla natura di "mera esercitazione progettuale" che rivestirebbe il concorso di idee, né è possibile qualificare lo strumento normativo di cui all'art. 108 come foriero di meri sprechi di risorse, e a maggior ragione non si ritiene di rispondere ad affermazioni relative a tentativi goffi di rielaborazioni progettuali da parte di amministrazioni pubbliche, se non altro perché tali considerazioni rientrano nella sfera di un non condivisibile "processo alle intenzioni".

-Il bando, come è scritto, è stato pensato per garantire la massima partecipazione, in linea con le direttive comunitarie, e non può essere messo in dubbio il vantaggio che le garanzie di massima concorrenza possibili determinano per tutte le amministrazioni pubbliche;

-Non emergono profili di "non garanzia" per i progettisti, considerato, inoltre, che, nel prevedere i compensi dovuti ai sensi dell'art. 108 Codice Appalti, l' Amministrazione ha fatto un grosso sforzo economico in tal senso e non era assolutamente possibile fare di più, con il rischio di dover decurtare risorse per servizi essenziali


Pertanto si ritiene che permanendo le ragioni di interesse pubblico sottese ai principi della trasparenza e di *favor participationis*, non si evidenziano motivi di revoca del suddetto bando.

Infine preme sottolineare quanto dispiaccia che un iniziativa che si sperava potesse fornire, magari a giovani professionista, opportunità di visibilità e di compensi, sia diventata fonte di uno spiacevole contraddittorio.

Sperando in una futura proficua collaborazione si porgono i migliori saluti.

Cordiali Saluti

IL SINDACO
(STEFANO CORSI)



IL VICE SINDACO
con delega a Bilancio Urbanistica ed Edilizia Privata
(dott. PAOLO GRAMATICA)

